



**Documento di consultazione n. 01/2018**

**Mercato dei certificati di immissione in consumo di  
biocarburanti**

## 1. Premessa

Con decreto del 2 marzo 2018, recante *“Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”* (nel seguito: D.M. 2 marzo 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19-3-2018 , il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha, *inter alia*, modificato ed integrato le precedenti disposizioni adottate con D.M. 10 ottobre 2014 recanti *“Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”*.

Tra le disposizioni introdotte dal D.M. 2 marzo 2018 si annovera, per le finalità del presente documento, quella contenuta all’articolo 11, comma 1, lettera *r*), con la quale - integrando le previsioni di cui all’articolo 6 del D.M. 10 ottobre 2014 - è stato disposto che *“Oltre che nell’ambito del portale informatico del GSE [...], i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell’ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici, di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico.”*

Al fine di dare attuazione alla succitata previsione, il GME ha individuato un possibile modello di funzionamento del costituendo mercato dei CIC, dettagliatamente illustrato nel presente DCO e sottoposto a pubblica consultazione al fine di raccogliere eventuali osservazioni presso la platea dei soggetti interessati.

\*\*\*

Tutti i soggetti interessati potranno, pertanto, formulare le proprie osservazioni con riferimento a quanto descritto nel presente documento.

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME - **Direzione Governance**, entro e non oltre **l’11 Maggio p.v.**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: [info@mercatoelettrico.org](mailto:info@mercatoelettrico.org)
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**  
**Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124**  
**00197 – Roma**

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## 2. Introduzione

Come noto, i Certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: CIC) sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale con la precipua finalità di monitorare l'assolvimento dell'obbligo, di matrice comunitaria, di immissione in consumo, ai fini del trasporto, di una quota minima di biocarburanti da parte dei fornitori di benzina e gasolio (c.d. Soggetti Obbligati<sup>1</sup>).

In tale ambito, l'articolo 6 del D.M. 10 ottobre 2014 - recante *"Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati"* - prevede che il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) rilasci un numero di CIC in funzione della quantità immessa in consumo di Biocarburanti ovvero di Biocarburanti avanzati.

I Soggetti Obbligati che non avessero fisicamente immesso in consumo la propria quota d'obbligo di biocarburanti possono, pertanto, assolvere i propri obblighi anche acquistando i CIC da altri Soggetti Obbligati che ne detengono in eccesso per aver immesso più biocarburante rispetto alla propria quota minima, ovvero da ulteriori soggetti che, ai sensi della normativa vigente, beneficiano delle relative emissioni di CIC in qualità di produttori che hanno immesso in consumo biocarburante.

A tale scopo, il GSE gestisce un apposito portale informatico (i.e. applicativo BIOCAR) nell'ambito del quale vengono annotati, su ciascun conto proprietà dei soggetti ammessi, sia i CIC emessi, che quelli trasferiti tra soggetti.

Più in generale, si rappresenta che il meccanismo dei CIC è stato aggiornato dal D.M. 2 marzo 2018 il quale ha introdotto, in particolare, ulteriori misure per incentivare l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti, nonché l'immissione in consumo del biometano avanzato, ovvero dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

Segnatamente, attese le precipue finalità del presente DCO, si evidenzia, in particolare, che il D.M. 2 marzo 2018, all'articolo 11, comma 1, lettera r) - integrando le citate previsioni di cui all'articolo 6 del D.M. 10 ottobre 2014 - ha disposto che *"Oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE (i.e. BIOCAR), i CIC*

---

<sup>1</sup> Gli operatori per i quali si verificano i presupposti per il pagamento dell'accisa sulla benzina e il gasolio immessi in consumo nel territorio nazionale.

*sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico."*

Nel dare attuazione alla richiamata previsione normativa, il GME ha individuato, quale possibile configurazione del costituendo mercato per lo scambio dei CIC, un modello in analogia a quello attualmente adottato con riferimento ai restanti mercati, già organizzati e gestiti dal GME, sui quali sono negoziati titoli o certificati emessi per finalità di incentivazione alla produzione o all'uso di energia da fonti rinnovabili e di incentivazione alla realizzazione di misure di risparmio energetico.

In tal senso, la sede per lo scambio dei CIC verrebbe collocata nell'ambito del più ampio insieme dei mercati per l'ambiente, attualmente gestiti dal GME, e ne replicherebbe le medesime principali funzionalità, nel seguito dettagliatamente descritte, tra le quali, l'assunzione da parte del GME del ruolo di controparte centrale delle negoziazioni.

### **3. Proposta di modello di funzionamento del Mercato dei CIC**

Il modello di mercato individuato dal GME per la negoziazione dei CIC prevede la definizione di un sistema delle offerte articolato per **book di negoziazione**, ciascuno in corrispondenza di ognuna delle tipologie di CIC emesse dal GSE.

Una configurazione degli scambi "segregata" per tipologia è volta, infatti, a consentire agli operatori di attribuire ai CIC - nell'ambito dell'attività di mercato - valori economici differenti in ragione della diversa classificazione dei biocarburanti rispetto ai quali i certificati sono stati rilasciati.

Al fine di garantire che le transazioni concluse sul mercato siano sempre contabilizzate nell'ambito del portale BIOCAR, la proposta di modello di mercato prevede, tra i requisiti operativi, che l'operatore ammesso al mercato, per poter presentare offerte sul sistema di negoziazione, debba disporre di un **conto proprietà attivo presso il portale BIOCAR** sul quale annotare i quantitativi di CIC nella propria disponibilità.

In particolare, il requisito del possesso di un conto proprietà presso il portale BIOCAR è funzionale da un lato a verificare che i CIC oggetto di un'offerta di vendita siano nella effettiva disponibilità dell'operatore che ha presentato l'offerta sul mercato, dall'altro a disporre di un sistema di registrazione nell'ambito del quale annotare i certificati oggetto di scambio.

Al fine di eseguire tali verifiche e aggiornare, quindi, lo stato dei conti proprietà a valle di ciascuna sessione di negoziazione verrà all'uopo definito e attivato uno scambio di flussi informativi tra il GSE e il GME.

Rispetto alla modalità di negoziazione, così come previsto sugli altri mercati dell'ambiente gestiti dal GME, le transazioni verranno concluse, nell'ambito di ciascun *book* di negoziazione, secondo il meccanismo della **negoziazione continua**, ovvero attraverso la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione.

Sul costituendo mercato, onde assicurare il buon fine delle transazioni ivi concluse, il **GME** svolgerà il ruolo di **controparte centrale delle transazioni**. Tale funzione, nel garantire certezza agli scambi, rappresenta essa stessa una misura di incentivazione alla partecipazione al mercato da parte dei soggetti interessati e, quindi, una misura in grado di attrarre liquidità ed, indirettamente, di promuovere lo sviluppo stesso del sistema di certificati oggetto di scambio.

Segnatamente, la **consegna dei certificati** acquistati sul mercato sarà sempre garantita dalla preventiva verifica di disponibilità di CIC che il GME andrà ad eseguire sul conto proprietà dell'operatore che presenta l'offerta di vendita. A tal fine, verrà previsto che i certificati nella disponibilità dell'operatore venditore siano resi "indisponibili" per tutta la durata della sessione di mercato.

Per quanto concerne, invece, il **buon fine del pagamento del controvalore delle transazioni**, lo stesso verrà assicurato mediante la previsione del versamento di un deposito in contanti infruttifero che l'operatore, potenziale acquirente, dovrà preventivamente costituire presso il GME a totale garanzia degli acquisiti che andrà a concludere sul mercato, con restituzione su richiesta dell'operatore dell'eventuale parte eccedente del deposito rispetto alla propria posizione netta. Il GME, al termine della sessione di negoziazione:

1. fatturerà ad ogni operatore proprio debitore, il giorno lavorativo successivo alla sessione di riferimento, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
2. comunicherà ad ogni operatore proprio creditore, entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso, affinché quest'ultimo possa mettere a disposizione del GME sulla piattaforma SetService la corrispondente fattura di norma entro i due giorni lavorativi successivi al giorno di chiusura della sessione di riferimento.

Nell'ambito delle conseguenti attività di regolazione dei pagamenti, il GME provvederà a soddisfare i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori netti utilizzando il deposito a garanzia precedentemente versato dagli operatori acquirenti e, qualora siano pervenute le fatture tramite la piattaforma SetService, ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai propri operatori creditori netti il terzo giorno lavorativo successivo alla sessione di riferimento.

Relativamente alle **tempistiche di svolgimento delle negoziazioni**, si prevede di definire, con cadenza annuale, un calendario di svolgimento delle sessioni di mercato. Il numero e la frequenza delle sessioni terranno conto delle condizioni generali di mercato. Al riguardo, potrà essere valutata l'eventuale previsione di qualche sessione aggiuntiva - rispetto a quelle che verranno ordinariamente programmate - da svolgersi a ridosso della scadenza dell'obbligo, onde consentire ai Soggetti Obbligati di acquistare i CIC utili all'adempimento e, ai soggetti aventi CIC *in surplus*, di cederli sul mercato organizzato.

La partecipazione al mercato CIC avrà carattere volontario e prevedrà il pagamento di corrispettivi che verranno dal GME stesso definiti nella struttura e nella misura, nel rispetto dei principi generali di efficacia dei processi e di efficienza economica, e resi noti agli operatori in vista dell'avvio operativo del mercato.

Le regole di ammissione, partecipazione e funzionamento del mercato organizzato dei CIC, nonché le disposizioni relative alla fatturazione e ai pagamenti delle transazioni e dei corrispettivi dovuti al GME, saranno disciplinate nell'ambito di un apposito Regolamento che, come anticipato in premessa, ai sensi del succitato "DM 2 marzo 2018", verrà predisposto dal GME e approvato con *"decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico."*